

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2475

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

**e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

(V. Stampato Camera n. 2273)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1997*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale
fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad
Asmara il 30 settembre 1995**

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT OF CULTURAL COOPERATION BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC AND THE STATE OF ERITREA

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Eritrea, desirous to strengthen the friendly relations between the two Countries and to promote their mutual knowledge and understanding through the development of cultural relations, have agreed on the following:

Art. 1 - The present Agreement has the purpose to promote and realize activities aimed at improving the knowledge of the respective cultural heritage as well as the cooperation between the two Countries in the fields of education, arts, and sciences.

Art. 2 - Each of the contracting Parties will encourage the creation, the activity and the development in its own territory of educational and cultural Institutions of the other Party.

The two Parties agree in this respect to revise the matter, also in order to constantly update the Italian existing educational structures in Eritrea, according to general educational policy, practical needs as well as social developments of the State of Eritrea.

The institutions mentioned in paragraph 1 will be granted customs and other duties facilities in order to favour their functioning as well as the activity of their Personnel, within the limits of the laws and regulations of the Country in which they operate.

Art. 3 - The two Parties will operate in favour of the development of the academic cooperation between the two Countries, through the strengthening of interuniversity agreements, the exchange of professors and researchers, the setting up of joint researches of common interest and the organization of seminars and symposia.

Art. 4 - The two Parties will promote the mutual knowledge of their educational systems through the exchange of books and documents and will start contacts between the respective Administrations in order to organize exchanges of experts and teachers, especially in the field of technical and vocational courses.

Art. 5 - Each contracting Party will promote the study of the language, literature and civilization of the other Country in its own Institutions, through the functioning of Chairs, Courses and Lectorates.

Art. 6 - The contracting Parties will examine the possibility, as well as the formalities and conditions, of an Agreement on the equivalence of the degrees and diplomas of any type, grade and level of the other Country.

Art. 7 - The two Parties will grant scholarships to students and graduates of the other Country for studies and researches both at University and post-University level.

Art. 8 - The two Parties will cooperate in order to avoid illicit import, export and transfer of works of art and of other cultural properties, and agree to take suitable measures to this purpose. In this context, they will examine the possibility of setting up, if necessary, a specific working team.

Art. 9 - The two Parties will favour the cooperation in the fields of archaeology, through the exchange of information and experiences at University level.

The two Parties will encourage initiatives aiming at increasing the Italian contribution to the maintenance of the Eritrean archaeological patrimony.

The two Parties also envisage to organize the exchange of University experts and courses of specialization for archaeologists.

Art. 10 - The two Parties will exchange periodically exhibitions of adequate level, representing the cultural and artistic heritage of each Country.

Art. 11 - The two Parties will encourage any possible collaboration in the sectors of music, dance, theatre and cinema through the exchange of artists, the use of facilities and the participation to Festivals, movies, shows and other important events.

Art. 12 - The two Parties will encourage the cooperation between Archives and Libraries of the two Countries, through the exchange of material, archivists and experts.

The two Parties will encourage the exchange of books and materials of relevant interest through State Libraries, specific Institutions and private Libraries.

The two Parties will exchange scientific publications, microfilms and copies of documents in compliance with the laws and regulations in force in the two Countries.

Art. 13 - The two Parties will promote the exchange of information on political, economic, cultural and social aspects of the two Countries, also through visits of personalities from media and cultural sectors.

Art. 14 - The two Parties will encourage the exchange of information and experiences in the sectors of sport and youth.

Art. 15 - The two Parties will promote contacts and collaboration between their respective radio and television Organizations.

Art. 16 - In order to implement this Agreement, the two Parties have decided to create a Joint Commission with the task of examining the development in the field of cultural cooperation and of finalizing pluriennial executive Programmes. The Commission will meet alternatively in the Capitals of the two Countries.

Art. 17 - This Agreement will be ratified after the legal and constitutional formalities are completed in each Country, and it will enter into force after 60 days from the exchange of the ratification letters.

Art. 18 - This Agreement shall remain valid for an unlimited period. Each Party could denounce it at any moment through diplomatic channels. Such a denounce will be valid after six months from its notification to the other contracting Party and will not affect the implementation of ongoing Programmes agreed during the duration of the Agreement, unless both Parties will decide differently.

In witness thereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Asmara on the 30th of September 1995, in two originals in English, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT

OF

THE ITALIAN REPUBLIC

E. Scammacca

The Deputy Minister
of Foreign Affairs

H.E. Amb. Emanuele Scammacca

FOR THE GOVERNMENT

OF

THE STATE OF ERITREA

Petros Solomon
The Minister of
Foreign Affairs

H.E. Petros Solomon

TRADUZIONE NON UFFICIALE**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ERITREA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Eritrea, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

Art. 2. - Ciascuna delle due Parti contraenti incoraggerà la creazione, l'attività e lo sviluppo sul proprio territorio di Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte.

Le due Parti concordano al riguardo di rivedere tale materia, anche al fine di aggiornare costantemente le strutture educative italiane esistenti in Eritrea, in relazione alla politica educativa generale, alle esigenze pratiche nonché allo sviluppo sociale dello Stato di Eritrea.

Le Istituzioni menzionate nel primo paragrafo godranno di facilitazioni per quanto concerne le imposte doganali e di altro genere al fine di favorire il loro funzionamento così come l'attività del loro Personale, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese dove esse operano.

Art. 3. - Le due parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, e l'organizzazione di seminari e simposi.

Art. 4. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi educativi attraverso lo scambio

di libri e documenti ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni al fine di organizzare scambi di esperti e insegnanti, in particolare nel settore dei corsi tecnici e professionali.

Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della civiltà dell'altro Paese nelle proprie Istituzioni, mediante il funzionamento di Cattedre, Corsi e Lettorati.

Art. 6. - Le Parti contraenti esamineranno la possibilità, nonché le formalità e le condizioni, di un Accordo sull'equipollenza dei titoli di laurea e dei diplomi di ogni tipo, grado e livello dell'altro Paese.

Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, in settori di interesse reciproco da concordare periodicamente per le vie diplomatiche.

Art. 8. - Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, Esse esamineranno la possibilità di istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.

Art. 9. - Le due Parti favoriranno la collaborazione nei settori dell'archeologia, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze a livello universitario, e faciliteranno l'attività delle missioni archeologiche Italiane operanti in Eritrea.

Le due Parti incoraggeranno iniziative volte ad incrementare il contributo italiano al mantenimento del patrimonio archeologico eritreo.

Le due Parti intendono organizzare scambi di esperti universitari e corsi di specializzazione per archeologi.

Art. 10. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascun Paese.

Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.

Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, archivisti ed esperti.

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri e di materiale di particolare interesse tra le Biblioteche Statali, Istituzioni specifiche e Biblioteche private.

Le due Parti scambieranno, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi, pubblicazioni scientifiche, microfilms e copie di documenti.

Art. 13. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori dell'informazione e della cultura.

Art. 14. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 15. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Art. 16. - al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternatamente nelle Capitali dei due Paesi.

Art. 17. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 18. - Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Asmara il 30 Settembre 1995, in due originali in lingua inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ERITREA

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri
S.E. Amb. Emanuele Scammacca

Il Ministro degli
Affari Esteri
S.E. Petros Solomon

